

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 190

a iniziativa dei Consiglieri Pergolesi, Maggi, Fabbri, Giorgini

presentata in data 22 marzo 2018

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO
DEI CONSIGLIERI REGIONALI”

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 23/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:

“1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali, corrisposta in dodici mensilità e rivalutata annualmente sulla base dell'indice ISTAT, è definita nella misura di euro cinquemila lordi.”.

Art.2

(Modifiche all'articolo 7ter della l.r. 23/1995)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 ter della l.r. 23/1995 sono aggiunte le seguenti parole: “a decorrere dal raggiungimento dell'età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico previsto dalla normativa vigente per i dipendenti pubblici”.

2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 ter della l.r. 23/1995 è abrogata.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 9 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Assegno vitalizio)

1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri regionali cessati dal mandato che hanno raggiunto l'età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico previsto dalla normativa statale vigente per i dipendenti pubblici e che abbiano corrisposto i contributi di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato o che abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 14.

2. I Consiglieri possono tuttavia rinunciare all'assegno indicato al comma 1.

3. L'assegno vitalizio, sia nella forma diretta che nella forma di reversibilità indicata all'articolo 16, non è cumulabile con altro assegno vitalizio diretto e di reversibilità riconosciuto dalla Camera dei Deputati, dal Senato della Repubblica, dal Parlamento europeo o da altra amministrazione regionale, ed è incompatibile con la percezione di qualunque reddito da lavoro.

4. Ai fini del computo del periodo di mandato indicato al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno. Per il periodo così computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile indicato all'articolo 3.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 23/1995)

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“2. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa in caso di elezione del titolare al Parlamento europeo, a ciascuna Camera del Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale. L'erogazione dell'assegno vitalizio viene inoltre sospesa se il titolare è nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o ricopre la carica di amministratore di enti pubblici o di enti privati sottoposti a controllo o partecipazione pubblica. L'erogazione dell'assegno è ripristinata a seguito della cessazione dell'esercizio di tali mandati ed incarichi.”.

Art 5

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 23/1995)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 23/1995 sono aggiunte le seguenti parole: “e che il coniuge o i figli non percepiscano un qualunque reddito da lavoro”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 23/1995 è inserito il seguente:

“5 bis. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa in caso di elezione del titolare al Parlamento europeo, a ciascuna Camera del Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale. L'erogazione dell'assegno vitalizio viene inoltre sospesa se il titolare è nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o ricopre la carica di amministratore di enti pubblici o di enti privati sottoposti a controllo o partecipazione pubblica. L'erogazione dell'assegno è ripristinata a seguito della cessazione dell'esercizio di tali mandati ed incarichi.”.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 23/1995)

1. L'articolo 17 della l.r. 23/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 17 (Prescrizione e casi di esclusione del diritto all'assegno vitalizio e di reversibilità)

1. I ratei di assegno vitalizio diretto o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Se la mancata riscossione dipende da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

2. Sono esclusi dall'erogazione i beneficiari dell'assegno vitalizio diretto condannati con sentenza passata in giudicato:

- a) per i reati indicati agli articoli 416, 416 bis e 416 ter del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
- b) per i reati indicati al libro II (Dei delitti in particolare), titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) e titolo III (Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia) del codice penale, per i quali è prevista l'interdizione dai pubblici uffici, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. Se la condanna per i reati indicati al comma 2 non comporta l'interdizione dai pubblici uffici per effetto di riti premiali, l'erogazione dell'assegno vitalizio diretto è esclusa con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della pena inflitta per effetto del rito premiale.

4. Il titolare dell'assegno vitalizio diretto condannato per i reati indicati al comma 2 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni ai competenti uffici dell'Assemblea legislativa regionale che possono verificare anche d'ufficio la sussistenza di condanne e procedere al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.”.

Art. 7

(Norme transitorie)

1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, individua le modalità di applicazione del divieto di cumulo e le disposizioni di prima applicazione dell'assegno vitalizio indicato all'articolo 3.

2. Le somme trattenute ai consiglieri in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 23/1995, sono restituite ai consiglieri medesimi al momento della cessazione dalla carica.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati:

- a) l'articolo 9 della legge regionale 29 luglio 2008 n. 25 (Assestamento del bilancio anno 2008);
- b) il comma 8 dell'articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 2014 n. 34 (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e alle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione” e 30 giugno

- 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale);
- c) il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 23/1995;
 - d) il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 23/1995;
 - e) la lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 23/1995;
 - f) l'articolo 8 della l.r. 23/1995;
 - g) l'articolo 8bis della l.r. 23/1995;
 - h) l'articolo 26 della l.r.6 /2002;
 - i) gli articoli 9 e 10 della l.r. 42/2012.

Art. 9

(Disposizione finanziaria)

1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 le risorse derivanti dalla minor spesa per l'applicazione di questa legge, calcolate per gli anni 2018 e 2019 pari ad euro 2.451.400 e per l'anno 2020 pari ad euro 2.940.000, sono in diminuzione della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, capitolo 2010110004 “Spese per il funzionamento dell'Assemblea legislativa delle Marche” e sono iscritte in aumento alla Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, capitolo 2120210001 “Spese di tutela e integrazione sociale di soggetti con disabilità grave”.